COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 96 DEL 17/10/2023

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona; declaratorie di salvaguardia; atto di indirizzo; autorizzazione alla stipula delle convenzioni.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

copia estratta dal sito web

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di ottobre alle ore 13,00 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	*PENDOLINO GIUSEPPE*	*SINDACO*	*P*
2	*MICCICHE' ALFONSO*	*ASSESSORE*	*P*
3	*SARDO MARIA*	*ASSESSORE*	*A*
4	*GALLUZZO ANGELO*	*ASSESSORE*	*A*
5	*LICATA MARIA*	*ASSESSORE*	*P*
6	*CHIARA RAIMONDO*	*ASSESSORE*	*P*

Presenti: 04 *Assenti: 02*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 10 del 12.10.2023 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Sindaco Giuseppe Pendolino, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 10 del 12.10.2023 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 10 del 12-10-2023

R.G.P. n. 113 del 12-10-2023

Oggetto: **approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in *strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori*, site sul territorio del Comune di Aragona; declaratorie di salvaguardia; atto di indirizzo; autorizzazione alla stipula delle convenzioni.**

Il Sindaco
GIUSEPPE PENDOLINO

IL SINDACO

PREMESSO:

che nel territorio del Comune di Aragona sono presenti le seguenti tipologie di strutture di accoglienza di *minori* e di *minori stranieri non accompagnati* (di seguito "MNSA"), gestite da enti del privato sociale, iscritte nella "*sezione MINORI*" dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ovvero temporaneamente autorizzate al funzionamento, a norma della stessa legge:

> *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*, destinate a minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità temporanea, con capacità ricettiva massima di 60 ospiti contemporaneamente, normati dal D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014, e ss.mm. e ii.;

> *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*, destinate a minori di età 14-18 anni trasferiti da un centro di prima accoglienza, con capacità ricettiva minima di 10 e massima di 15 posti, di genere maschile o femminile, normati dal D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016, e ss.mm. e ii.;

> *comunità alloggio per minori*, destinate a minori di genere maschile o femminile, inseriti su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile, con capacità ricettiva di 8/10 posti, normati dal D.P.R.S. del 29.06.1988 e dal D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, e ss.mm. e ii., e, per quanto inerente l'accoglienza di MSNA, dalla Circolare n. 6, prot. n. 31998 del 14.10.2016, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dell'omonimo Assessorato regionale;

che in conseguenza del continuo flusso emergenziale di MSNA che approdano sulle coste siciliane e che necessitano di interventi di soccorso, prima assistenza ed accoglienza residenziale, detti enti gestori si sono proposti e tuttora si propongono di concorrere alla momentanea accoglienza di MSNA, in seguito a

copia estratta dal sito web

provvedimenti/affidamenti direttamente disposti da diverse competenti *autorità*, mettendo a disposizione di queste le loro strutture site sul territorio del Comune di Aragona;

che dette strutture periodicamente hanno ospitato ed ospitano MSNA, rintracciati ed identificati in altri comuni, in seguito ad affidamenti disposti dalle competenti autorità (Questure, Servizi Sociali di comuni costieri dell'Isola, etc.), quando ritenuto necessario anche prescindendo dalla specifica tipologia di iscrizione all'albo regionale;

che non si rinviene alcun obbligo, in capo al singolo ente locale, di intervenire con fondi del proprio bilancio per la copertura totale o parziale degli oneri economici derivanti dall'erogazione, sul proprio territorio, del servizio di accoglienza di MSNA non previamente residenti, rintracciati/identificati in altri comuni (*luoghi dove si è manifestata l'esigenza dell'intervento*) ed inseriti in strutture residenziali con provvedimenti di affidamento direttamente disposti da altre, diverse, competenti *autorità*;

che per l'erogazione di tale servizio e per i derivanti oneri economici il Comune di Aragona non ha fin qui intrattenuto alcun rapporto di tipo contrattuale con gli enti gestori delle strutture ospitanti MSNA sul territorio comunale;

che, conseguentemente, questo Ente non ha mai assunto, né potrebbe farlo, alcun impegno economico gravante sul proprio bilancio, trattandosi di spesa non obbligatoria e non pertinente alle attribuzioni proprie, anche in ragione dell'esclusiva competenza statale in materia di immigrazione;

che per tali motivi il Comune è intervenuto esclusivamente riversando agli enti gestori delle strutture ospitanti, site sul proprio territorio, le risorse che appositamente riceve, per il tramite della Prefettura di Agrigento, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno;

che l'ammontare di tali risorse è di volta in volta determinato sulla base di una prestabilita retta *pro die, pro capite,* da erogarsi in ragione delle effettive presenze dei MSNA e sino al compimento della maggiore età;

che nessun'altra risorsa riceve il Comune sia per il servizio in argomento sia per l'eventuale permanenza in struttura di ospiti divenuti maggiorenni, anche quando l'ospitalità si riferisca al periodo compreso tra il giorno di compimento della maggiore età e quello di trasferimento in altra idonea struttura;

che tutti i provvedimenti di liquidazione delle risorse in argomento, per come formulati, non hanno costituito né costituiscono, in alcun modo, acquiescenza e riconoscimento di competenza di spesa, essendo solo meri riversamenti delle somme erogate dallo Stato a tale titolo, agli enti che hanno prestato il servizio;

che nessun'altra risorsa il Comune è tenuto ad erogare agli enti gestori delle strutture ospitanti MSNA site su territorio comunale, oltre quelle ricevute dalla Stato, per l'ospitalità di MSNA sul proprio territorio;

quanto sopra premesso:

VISTA la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di *«Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia»*, con la quale è stata conferita ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;

VISTI gli artt. 20 e 23 della medesima legge, che consentono ai comuni che non gestiscono in maniera diretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, di stipulare apposite convenzioni con enti del privato sociale iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art. 26 della stessa legge;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana (D.P.R.S.) 29 giugno 1988, inerente gli "Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio n. 22", nel quale sono anche dettati gli standard delle *comunità alloggio per minori*, destinate a minori di genere maschile o femminile, inseriti su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile;

VISTO il D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, *"Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22"*, nel quale sono richiamati ed ulteriormente dettagliati gli standard delle *comunità alloggio per minori*, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile;

VISTO il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e ss.mm. e ii., recante il *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»*, con il quale sono tra l'altro disciplinate le modalità di soggiorno dei *minori stranieri non accompagnati* (di seguito "MSNA") sul territorio dello Stato italiano;

copia estratta dal sito web

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: *"Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, *«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»*, che ha onerato i comuni di residenza dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali, di assumere gli obblighi connessi all'eventuale compartecipazione economica alla retta di mantenimento;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riguardante il *"Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"*;

VISTO, in particolare, l'art. 23, comma 11, quinto e sesto periodo, del predetto decreto, con il quale, al fine di assicurare *"la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria"*, era stato *"istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"*, al fine di provvedere *"alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali"* per la loro accoglienza;

VISTO il D.P.R.S. n. 600 dei 13.08.2014, inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei M.S.N.A, nel quale vengono dettate le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali;

DATO ATTO che con il predetto D.P.R.S. n. 600/2014 la Regione Sicilia, al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza dei MSNA presenti sul territorio siciliano, fronteggiando il loro flusso straordinario sul territorio regionale, e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, ha previsto l'attivazione di *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione*, che accolgono i MSNA nella fase del primo rintraccio e di *strutture di accoglienza di secondo livello* che accolgono minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l'inserimento in strutture che garantiscano l'accompagnamento in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione ed autonomia;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190: *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»*;

VISTI, in particolare, i commi 181-182 dell'art. 1 della predetta legge, con i quali, oltre ad essere confermata la vigenza del *Fondo* di cui all'art. 23, comma 11, quinto e sesto periodo, del predetto decreto-legge, *"al fine di ricondurre ad una governance di sistema la presa in carico"* dei MSNA, e per *"una migliore gestione e allocazione della spesa"*, sono state trasferite le sue risorse, per le medesime finalità, in un apposito omonimo *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati* istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno;

VISTA la circolare n. 953 del 02.02.2015, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno, ad oggetto: *«Struttura di missione per l'accoglienza ai minori stranieri non accompagnati»*;

RILEVATO che in seguito a detto trasferimento di risorse, il Ministero dell'Interno ha provveduto ad erogare trimestralmente, per il tramite delle Prefetture, un contributo, a valere su detto *Fondo nazionale*, ai Comuni nei quali sono stati di volta in volta accolti i MSNA in *"centri autorizzati e/o accreditati per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale in materia"*;

VISTA la circolare prot. n. 4822 del 05.05.2015, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno, ad oggetto: *«Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»*, con la quale, tra l'altro, l'ammontare di detto contributo era stato confermato nella misura massima, già fissata nel 2014, di € 45,00, IVA inclusa, *pro die pro capite*, misura rimasta in seguito immutata sino al 30.06.2022;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, recante *«norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale»*;

VISTO il D.P.R.S. n. 513/GAB del 18.01.2016, e ss.mm. e ii., con il quale sono stati approvati gli standard strutturali ed organizzativi prescritti per le *strutture di accoglienza di secondo livello* dei MSNA, modificando quelli previsti per tali strutture con il D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 4, del predetto D.P.R.S. n. 513/GAB/2016, e ss.mm. e ii., con il quale è stata al contempo determinata la retta di riferimento per l'accoglienza di MSNA nelle strutture site sul territorio siciliano: *"la retta minima pro die pro capite prevista per l'accoglienza residenziale per i Minori Stranieri Non Accompagnati è quantificata in ogni caso in € 45,00"*;

copia estratta dall'Albo Pret

VISTA la nota prot. n. 4345 del 15.02.2016 inviata dalla Dirigente Generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali all'Assessore dell'omonimo assessorato e al Presidente della Regione Siciliana, trasmessa in copia (con nota prot. n. 4561 del 16.02.2016) a diverse istituzioni pubbliche e ad altri soggetti comunque interessati, tra i quali il Presidente dell'ANCI Sicilia, con la quale, nel riferire della *"tariffa pro die pro capite di € 45"*, si è dato atto che la stessa è stata fissata dal Dipartimento con l'ausilio di un tavolo tecnico regionale appositamente istituito, che volutamente ha scelto di determinare *"un costo giornaliero pari al trasferimento nazionale"*, con *"l'obiettivo di mantenere un sistema di accoglienza comunque adeguato..."*, all'interno di *"un quadro condiviso di reciproci chiari rapporti e relative responsabilità"* tra i Comuni e gli gestori delle comunità;

VISTA la circolare n. 12362 del 02.08.2016, con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – ha ulteriormente ribadito la corresponsione, per ciascun MSNA ospitato, di un contributo giornaliero nella misura massima di € 45, IVA inclusa, a valere sul *Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*;

VISTA la circolare n. 6, prot. n. 31998 del 14.10.2016, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dell'omonimo Assessorato regionale, con la quale:

è stata introdotta la seguente deroga: *"si autorizza l'accoglienza di massimo cinque unità di MSNA nelle comunità alloggio per minori iscritte all'albo regionale, in aggiunta al limite massimo della ricettività autorizzata, fino al perdurare dello stato di necessità determinato dai flussi migratori"*;

è stata anche fissata la retta di riferimento per l'accoglienza di MSNA in deroga: *"considerato che i costi fissi relativi alla gestione della comunità alloggio per minori risultano coperti dalla ricettività autorizzata (8-10 minori), la retta per le unità MSNA aggiunte sarà comunque di 45 Euro pro die pro capite, assimilabile alla retta giornaliera di mantenimento prevista dal D.P. 158/96 adeguatamente aggiornata. La suddetta quota di €_45,00 è inoltre comprensiva dei costi del mediatore interculturale, dell'assistenza legale e dei pocket money previsto per ciascun minore straniero non accompagnato"*;

è stato, comunque, prescritto l'*"obbligo agli enti gestori di prevedere in convenzione, secondo le necessità dei minori accolti, le figure professionali del mediatore interculturale e del consulente legale, in aggiunta al personale già previsto nello standard organizzativo di cui al DPRS 158/96"*;

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, *«Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»*, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132;

VISTA la circolare prot. n. 2811 del 06.03.2019, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, presso il Ministero dell'Interno, ad oggetto: *"Fondo per l'accoglienza dei MSNA. Procedure annualità 2019"*, con la quale sono state introdotte nuove procedure per la richiesta del contributo;

VISTA la circolare n. 16153 del 19.05.2022, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, presso il Ministero dell'Interno, ad oggetto: *"Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Modifica del contributo a favore dei Comuni..."*, mediante la quale: *"in considerazione dell'aumentato numero di minori che fanno ingresso in Italia e che vengono rintracciati sul territorio nazionale, nonché dei costi sostenuti per garantirne l'effettiva tutela, anche fissati dalla normativa regionale"*; ritenuto l'importo di € 45,00, IVA compresa, *pro die, pro capite*, non più *"idoneo a supportare finanziariamente i comuni secondo le finalità della norma istitutiva del Fondo stesso"*; *"considerata la dotazione finanziaria del citato Fondo per il triennio 2022-2024"*; il predetto *"contributo ... è stato rideterminato, con riferimento ai costi effettivamente sostenuti a decorrere dal 1° luglio 2022, nella misura massima di € 60,00, IVA inclusa, pro die pro capite"*;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 42833 del 14.11.2022, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con la quale il Ministero dell'Interno: preso atto che *"la sensibile crescita del numero dei minori stranieri non accompagnati accolti presso strutture comunali, per i quali è necessario assicurare specifici standard di accoglienza, anche in osservanza di disposizioni regionali, unitamente al generale aumento dei prezzi, altresì legato ai costi energetici, richiede una rivisitazione dell'importo dell'attuale contributo massimo erogato"*; allo scopo *"di supportare gli enti locali nella gestione del delicato fenomeno"*; ha provveduto a *rideterminare*, il contributo,*"a decorrere dal 1° gennaio 2023, ... nell'importo massimo pro-die pro-capite di € 100, nel limite delle risorse disponibili del citato Fondo, restando ferme le modalità di presentazione delle richieste"*, come già previste nella precedente circolare del 19.05.2023;

VISTA la nota prefettizia prot. n. 10024 del 09.02.2023, in atti del Comune al prot. n. 3198 del 09.02.2023, con la quale, in conseguenza dell'intervenuta rideterminazione del *contributo* la Prefettura di Agrigento ha

Copia estratta dal sito web

ritenuto dover rimarcare e precisare: che i comuni della provincia, nel cui territorio sono ospitati MSNA, *"potranno richiedere unicamente un importo coerente con i limiti di spesa indicati nelle convenzioni e/o delibere regionali di riferimento, al momento del collocamento dei minori stessi all'interno di strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target"*; che *"gli Uffici preposti alla rendicontazione dei costi sostenuti dalle strutture di accoglienza"* debbono procedere *"ad un'attenta e puntuale verifica del contributo da richiedere"*; che, comunque, il contributo *"è concesso unicamente in relazione ai costi effettivamente sostenuti", "costi ... debitamente documentati dalle strutture di accoglienza"*;

VISTA la successiva nota prefettizia prot. n. 22314 del 24.03.2023, in atti del Comune al prot. n. 6743 del 24.03.2023, con la quale la Prefettura di Agrigento ha ribadito che i comuni potranno richiedere alla Prefettura *"un importo coerente con i limiti di spesa indicati nelle convenzioni stipulate con le comunità di accoglienza"* e che nei *"documenti pattizi l'importo da corrispondere per l'accoglienza del minore straniero non accompagnato potrà essere determinato in base alle prestazioni erogate"*;

VISTA la circolare n. 21885 del 01.06.2023, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, presso il Ministero dell'Interno, ad oggetto: *"Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Cap. 2353). Modifica delle procedure per l'accesso al contributo da parte degli Enti Locali..."*, mediante la quale il Ministero dell'Interno ha riformato, dal II trimestre 2023 in poi, la procedura prevista *"per l'accesso al contributo in argomento da parte degli Enti Locali"*, con un provvedimento nel quale, dopo una premessa sulla diversa consistenza dei costi per l'accoglienza dei MSNA, che *"varia sensibilmente in relazione alle rispettive normative regionali"*, viene più volte precisato che *"la spesa sostenuta"* deve essere *"secondo la normativa regionale vigente"* ossia *"che le spese per le quali si chiede il contributo"* debbono essere *"sostenute in coerenza e nei limiti di spesa indicati nelle convenzioni e/o delibere regionali di riferimento in vigore al momento del collocamento del minore"*;

RILEVATO, in particolare, che in detta ultima circolare, con l'allegato *"Mod. A.1"*, si chiede per la prima volta ai sindaci, un'esplicita attestazione di consapevolezza: *"che il contributo ... verrà erogato dal Ministero dell'Interno nei limiti delle risorse disponibili e che ogni eventuale differenza con il costo effettivo sostenuto dal Comune per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) è onere di quest'ultimo"*;

VISTA la nota prefettizia n. 44706 del 14.06.2023, in atti del Comune al prot. n. 13041 del 14.06.2023, che richiama i contenuti della predetta circolare ministeriale n. 21885 del 01.06.2023;

VISTA la propria nota prot. n. 16435 del 20.07.2023, ad oggetto *"Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Modifica procedure di accesso al contributo da parte degli Enti Locali. Limiti di spesa indicati nei provvedimenti regionali. Richiesta parere urgente"*, indirizzata al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, mediante la quale è stato chiesto apposito parere circa l'effettivo importo della retta vigente per l'accoglienza dei MSNA nel territorio regionale, l'eventuale applicabilità a questa dell'aggiornamento annuale sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita, l'attuale vigenza della deroga concessa nel 2016 per l'ospitalità di MSNA in strutture per minori di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 e al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996;

DATO ATTO che richieste di parere pressoché simili alla predetta propria nota prot. n. 16435/2023, sono state formulate da altri comuni della provincia di Agrigento;

VISTA la nota prefettizia n. 59140 del 03.08.2023, in atti del Comune al prot. n. 17880 del 04.08.2023, con la è stato precisato che *"l'importo del rimborso di euro 100,00 è da considerare esclusivamente per le prestazioni assistenziali e di accoglienza ai MSNA, rese a partire dal secondo semestre 2023"*;

VISTA la circolare n. 5 del 07.08.2023, prot. n. 34891 del 07.08.2023, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ad oggetto: *"recepimento disposizioni Ministeriali in merito all'importo massimo delle rette per le strutture per minori stranieri non accompagnati (MSNA) di primissima accoglienza ad alta specializzazione e di secondo livello di accoglienza"*, con la quale detto Dipartimento ha ritenuto *"opportuno prendere atto e recepire le disposizioni ... impartite dal Ministero dell'Interno con le ... circolari n. 42833 del 14.11.2022 e n. 21855 del 01.06.2023, determinando, con decorrenza dal 01 aprile 2023 l'importo della retta pro-die e pro-capite nella misura massima di € 100,00 per le strutture di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA) organizzate secondo gli standard previsti dal D.P.R.S. n. 600 del 13 agosto 2014 e per le strutture di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati (MSNA), organizzate secondo gli standard previsti dal D.P.R.S. n. 513/Gab del 18.01.2016"*; in ultimo precisando *"che l'importo del contributo di cui alla citata circolare n. 42833 del 14.11.2022, grava interamente sul fondo per l'accoglienza dei minori non accompagnati"*;

VISTA l'ulteriore propria nota prot. n. 21630 del 19.09.2023, ad oggetto *"Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Modifica procedure di accesso al contributo da parte degli Enti Locali. Limiti di*

copia di cortesia

spesa indicati nei provvedimenti regionali. Richiesta parere urgente del 20.07.2023 e Circolare n. 5 del 07.08.2023: richiesta chiarimenti urgenti", indirizzata al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, mediante la quale, oltre a richiamare le istanze formulate con la precedente nota del 20.07.2023, sono stati chiesti chiarimenti (interpretazione autentica) nel merito del contenuto della citata circolare n. 5 del 07.08.2023;

DATO ATTO che ad oggi non è pervenuta alcuna risposta alle richieste di parere e chiarimenti prott. n. 16435 del 20.07.2023 e n. 21630 del 19.09.2023;

VISTA la nota prefettizia n. 68923 del 12.09.2023, in atti del Comune al prot. n. 20917 del 12.09.2023, inerente la *"Richiesta contributo Trim. II 2023"*, con la è sottolineata la richiesta di allegare "*convenzione con la struttura"* agli *"appositi modelli di richiesta di contributo"*;

DATO ATTO:

che, attualmente, nel territorio del comune di Aragona sono presenti dieci strutture di accoglienza di minori, per un totale di 158 posti, gestite da enti del privato sociale, iscritte nell'albo regionale ex art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ovvero autorizzate al funzionamento, a norma della stessa legge:

- due (2) *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati* (D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014), con capacità ricettiva di 25 ospiti ognuna;
- sei (6) *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati* (D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016), per minori di età 14-18 anni, delle quali cinque (5) con capacità ricettiva di 15 posti ciascuna, mentre una (1) di 13 posti;
- due (2) *comunità alloggio per minori* (D.P.R.S. del 29.06.1988; D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996), destinate a minori inseriti su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile, con capacità ricettiva di 10 posti ognuna, ospitanti MSNA di età inferiore a 14 anni, correntemente per un numero compreso tra il 50% e 70% dell'intera capacità ricettiva;

che dette strutture risultano quasi sempre costantemente piene;

che sul territorio comunale determinano ormai un numero complessivo mensile di 4200/4500 presenze *pro die pro capite* di MSNA, conseguente ad una presenza giornaliera di circa 140/150 ospiti, con una gestione *anagrafica* mensile di circa 190/220 ospiti diversi sulla piattaforma SIM (*Sistema Informativo dei Minori non accompagnati*) della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituita ai sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47, in conseguenza dei numerosi avvicendamenti di minori all'interno delle comunità a motivo dei continui allontanamenti e/o trasferimenti e dell'immediato rimpiazzo dei posti resisi liberi con nuovi inserimenti;

che il rapporto tra MSNA presenti giornalmente all'interno delle strutture (circa 150) e la popolazione complessivamente residente nel comune di Aragona (8669 abitanti al 30.06.2023) è pari a 1/57 ossia un MSNA ogni 58 residenti (quasi il 2% dell'intera popolazione), tra i più alti che si possano registrare nell'intero territorio regionale e nazionale;

per quanto sopra scritto,

RICHIAMATE le diverse note e richieste prefettizie, prima descritte, intese a pervenire alla formalizzazione, da parte dei comuni della provincia, di *"convenzioni ... con le comunità di accoglienza"* di MSNA, anche al fine di regolamentare le modalità di determinazione dell'"*importo da corrispondere per l'accoglienza del minore straniero non accompagnato"*, da determinarsi *"in base alle prestazioni erogate"*;

DATO ATTO dell'estrema problematicità della questione *"economica"* inerente l'accoglienza dei MSNA, con particolare riguardo alla molteplice frammentazione delle *"pubbliche funzioni"* riguardanti la gestione dei flussi migratori e alla discordanza di pareri inerenti la *"competenza dell'ente locale"* sulla materia, problematicità che, in quanto tali, hanno prodotto, ed ancora producono, numerose controversie e contenziosi *"economici"* tra enti gestori di strutture di accoglienza e diversi comuni siciliani, alcuni dei quali direttamente riguardanti il Comune di Aragona;

RILEVATA, quindi, l'opportunità di aggiornare le procedure fin qui seguite dal Comune di Aragona nella gestione degli oneri economici connessi all'ospitalità di MSNA sul proprio territorio, anche con la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori delle strutture di accoglienza, in ogni caso senza l'assunzione di alcun impegno economico gravante sul proprio bilancio, ribadendosi ancora che tali spese non sono né obbligatorie né pertinenti con le attribuzioni proprie di un Ente locale, sia in ragione dell'esclusiva competenza statale in materia di immigrazione, sia perché, nel caso in specie, trattasi di minori non

Copia estratta dal sito web

previamente residenti e rintracciati/identificati in altri comuni, i *luoghi dove si è manifestata l'esigenza dell'intervento*;

PRESO ATTO delle scelte operate da alcuni Comuni viciniori che stanno affrontando le medesime problematiche inerenti la gestione dell'ospitalità di MSNA sul proprio territorio;

RITENUTO necessario adottare uno schema di convenzione che, nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni ricevute dalla Prefettura di Agrigento, garantisca massima tutela a questa Amministrazione comunale;

VISTO l'allegato *"schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona"*, redatto dal Responsabile del 5° Settore comunale secondo l'indirizzo ricevuto dall'Amministrazione comunale, parte integrante e sostanziale della presente proposta;

DATO ATTO che detto schema concorre: a disciplinare i rapporti tra il Comune di Aragona e tutti gli enti assistenziali a vario titolo coinvolti, per quanto inerente la gestione operativa ed economica dei servizi di accoglienza di MSNA in strutture site sul territorio comunale; a chiarire l'entità del corrispettivo da rendere agli enti gestori delle strutture, comunque tutelando il Comune, in caso di mancata, ovvero ridotta, erogazione delle risorse da parte della Prefettura di Agrigento; a condizionare, qualunque modifica del corrispettivo, anche quando discendente da provvedimenti ministeriali e/o regionali, ad altro e diverso atto di convenzione, previamente autorizzato dalla Giunta municipale;

ATTESO che è volontà di questa Amministrazione approvare il suddetto schema di convenzione, autorizzandone la stipula con tutti gli enti gestori di strutture che ospitano MSNA sul territorio comunale;

DATO ATTO:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dalla data dell'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. N. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

RICHIAMATO l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina riflessi diretti o indiretti sull'attuale situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto l'adesione lo *schema di convenzione* in argomento non prevede alcun onere di natura economico/finanziaria a carico del Comune di Aragona;

VISTI:

- il T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di comportamento del Comune di Aragona;

RITENUTO, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

ACCERTATA la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **DARE ATTO** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che ad essi si attribuisce valore di declaratoria di salvaguardia in ordine agli oneri economici derivanti dall'ospitalità di MSNA nel territorio comunale;

copia estratta dal sito web

2. **ATTRIBUIRE** alle premesse e ai motivi della narrativa della presente deliberazione valore di declaratoria di salvaguardia in ordine agli oneri economici derivanti dall'ospitalità di MSNA nel territorio comunale;
3. **PRENDERE ATTO** del contenuto delle note della Prefettura di Agrigento prott. n. 10024 del 09.02.2023, n. 22314 del 24.03.2023, n. 44706 del 14.06.2023, n. 59140 del 03.08.2023, in atti del Comune rispettivamente ai prott. n. 3198 del 09.02.2023, n. 6743 del 24.03.2023, n. 13041 del 14.06.2023, n. 17880 del 04.08.2023;
4. **PRENDERE ATTO** della nota prefettizia prot. n. 68923 del 12.09.2023, in atti del Comune al prot. n. 20917 del 12.09.2023, inerente la *"Richiesta contributo Trim. II 2023"*, con la quale è sottolineata la richiesta di allegare *"convenzione con la struttura"* agli *"appositi modelli di richiesta di contributo"*;
5. **APPROVARE** l'allegato *"schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona"*, parte integrante e sostanziale della presente proposta;
6. **AUTORIZZARE** la stipula di convenzioni con tutti gli enti gestori di strutture *"di primissima accoglienza"*, *"di accoglienza di secondo livello"*, e di *"comunità alloggio per minori"*, autorizzate al funzionamento a norma di legge, che, a qualunque titolo, ospitano MSNA sul territorio del Comune di Aragona;
7. **AUTORIZZARE** la stipula di dette convenzioni mediante l'utilizzo dello schema approvato con la presente deliberazione, nella forma della scrittura privata tra le parti, senza obbligo di prestazione di depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
8. **DARE ATTO** che la stipula delle convenzioni rimane subordinata alla presentazione, da parte degli enti contraenti, della documentazione indicata nello schema stesso di convenzione e di quant'altro prescritto dalle norme vigenti in materia;
9. **DARE ATTO** che il pagamento delle rette per l'ospitalità di MSNA in strutture di accoglienza site sul territorio comunale sarà in ogni caso effettuato solo dopo l'avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Prefettura di Agrigento;
10. **DARE MANDATO** al Responsabile del 5° Settore di provvedere alla stipula delle convenzioni in argomento nonché a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento;
11. **DISPORRE** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss. mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;
12. **DARE ATTO** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;
13. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.

copia cartacea dal sito web

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione, esclusivamente per quanto attiene ai profili della procedura. *Il Responsabile del 5° Settore* *GIOVANNI PAPIA*	Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE. *Il Responsabile del 2° Settore* *CALOGERO ALONGI*

file name: gm-2023-s5 proposta sindaco convenzione msna rev 10

allegato a proposta di deliberazione di G.M. n. 10 del 12-10-2023

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Rep. Conv. n. del Registro S.P. n. del

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona.

Il giorno del mese di dell'anno duemilaventi,
(...../...../202.....), nei locali del Municipio di Aragona,

DA UNA PARTE

il **COMUNE DI ARAGONA**, c.f. 80000360844, p.IVA 00219740842, d'ora in avanti nel presente atto designato con i termini *"Amministrazione comunale", "A.C.", "Comune",* legalmente rappresentato dal sig. , Responsabile del 5° Settore, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di Giunta municipale n. del, esecutiva;

DALL'ALTRA PARTE

l'Ente **Società Cooperativa Sociale/Associazione ONLUS**,
con sede legale in (.....), via n., c.f.,
p. IVA, d'ora in avanti nel presente atto designato con i termini *"Ente", "Ente gestore",* "*Ente contraente*", legalmente rappresentato dal/dalla sig./sig.ra, nata/o a (.....) il, nella qualità di;

PREMESSO:

che nel territorio del Comune di Aragona sono presenti strutture di accoglienza di minori e di *minori stranieri non accompagnati* (di seguito "MNSA"), gestite da enti del privato sociale, iscritte nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, ovvero autorizzate al funzionamento, a norma della stessa legge;

che dette strutture periodicamente ospitano MSNA in seguito ad affidamenti direttamente disposti da diverse competenti *autorità*;

che l'Ente contraente si è proposto e si propone di concorrere all'accoglienza di MSNA, mettendo a disposizione delle diverse competenti *autorità* la/e seguente/i propria/e struttura/e sita/e sul territorio del Comune di Aragona, iscritta/e all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, nella *"sezione MINORI"*:

(indicare di seguito le strutture oggetto di convenzione)

indirizzo struttura e denominazione eventuale	*tipologia struttura/età e genere dei minori (esempi di strutture...)*	*max n. minori*	*n. Albo*	*decreto di iscrizione*	
				n.	*data*
	Struttura primissima accoglienza di MSNA (età 14-18, genere maschile)				
	Struttura accoglienza 2° livello di MSNA (età 14-18, genere maschile)				
	Comunità alloggio per minori (età 0-14, genere ...)				

copia estratta dal sito web

QUANTO SOPRA PREMESSO:

Vista la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Aragona n. del, esecutiva, mediante la quale, a seguito delle indicazioni ricevute con circolari della Prefettura di Agrigento, è stato approvato lo schema della presente convenzione, inteso a meglio disciplinare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e gli enti gestori di strutture ospitanti MSNA, e ne è stata autorizzata la stipula;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di Aragona e l'Ente contraente, per quanto inerente la gestione operativa – nell'ambito del programma nazionale di protezione – dei servizi di accoglienza di MSNA in strutture site sul territorio comunale, ed è ugualmente applicabile alle seguenti tipologie di strutture:

1. *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*, destinate a minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di residenzialità temporanea, con capacità ricettiva massima di 60 ospiti contemporaneamente;
2. *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*, destinate a minori di età 14-18 anni trasferiti da un centro di prima accoglienza, con capacità ricettiva minima di 10 e massima di 15 posti, di genere maschile o femminile;
3. *comunità alloggio per minori*, destinate a minori di genere maschile o femminile, inseriti su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile, con capacità ricettiva di 8/10 posti.

Art. 2

Dichiarazioni introduttive

L'Ente contraente, con la sottoscrizione della presente convezione, dichiara di prendere atto e di accettare tutti i contenuti della delibera di Giunta municipale sopra richiamata, come parti integranti e sostanziali della presente convenzione, dichiarando – in particolare – di prendere atto ed accettare:

1. che non sussiste alcun obbligo, in capo al Comune, di intervenire con fondi del proprio bilancio per la copertura totale o parziale degli oneri economici derivanti dall'erogazione, sul proprio territorio, del servizio di accoglienza di MSNA, non previamente residenti, rintracciati/identificati in altri comuni (*luoghi dove si è manifestata l'esigenza dell'intervento*) ed inseriti in strutture residenziali con provvedimenti di affidamento direttamente disposti da competenti *autorità*;
2. che per tale servizio il Comune di Aragona non ha assunto, né assume alcun impegno economico gravante sul proprio bilancio, trattandosi di spesa non obbligatoria e non pertinente alle attribuzioni proprie, anche in ragione dell'esclusiva competenza statale in materia di immigrazione;
3. che il Comune di Aragona interviene esclusivamente riversando all'Ente contraente gestore delle strutture ospitanti, site sul proprio territorio, solo le risorse del *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, che appositamente riceve, per il tramite della Prefettura di Agrigento, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno;
4. che l'ammontare di tali risorse è di volta in volta determinato sulla base di una prestabilita retta *pro die, pro capite,* da erogarsi in ragione delle effettive presenze dei MSNA e sino al compimento della maggiore età;
5. che nessun'altra risorsa riceve il Comune sia per il servizio in argomento sia per l'eventuale permanenza in struttura di ospiti divenuti maggiorenni, anche quando l'ospitalità si riferisca al periodo compreso tra il giorno di compimento della maggiore età e quello di trasferimento in altra idonea struttura;
6. che i provvedimenti di liquidazione delle risorse in argomento, non costituiscono, in alcun modo, acquiescenza e riconoscimento di competenza di spesa, essendo solo meri riversamenti delle somme erogate dallo Stato a tale titolo, agli enti che hanno prestato il servizio;
7. che nessun'altra risorsa il Comune è tenuto ad erogare agli enti gestori delle strutture ospitanti MSNA site sul proprio territorio comunale, per l'ospitalità di MSNA nei periodi oggetto di liquidazione, e, conseguentemente, nessun altro credito potrà vantarsi nei confronti del Comune per il servizio *de quo*.

Copia estratta dal sito web

Art. 3

Obblighi generali dell'Ente contraente

L'Ente contraente, qualora resosi disponibile all'accoglienza di MSNA affidati dalle competenti *autorità* nelle proprie strutture site su territorio del Comune di Aragona e in premessa elencate, si obbliga:

1. ad ospitare i MSNA in strutture stabilmente idonee, garantendo continuamente per le stesse la permanenza dei requisiti prescritti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, per la propria specifica tipologia di iscrizione, e sollevando il Comune da ogni responsabilità;
2. ad adempiere a tutte le prestazioni richieste per l'accoglienza dei MSNA, nel rispetto delle vigenti norme in materia, comprese quelle richieste per la specifica tipologia di struttura;
3. a garantire una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonioso sviluppo della persona;
4. a non ospitare MSNA aventi età e/o genere diversi da quelli ammissibili nella struttura, come da decreto di iscrizione all'albo ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, fatte salve eventuali eccezioni espressamente permesse dall'Autorità giudiziaria o da altre autorità competenti;
5. a non ospitare, in alcun modo, MSNA oltre il numero dei posti complessivamente ammessi con il/i decreto/i di iscrizione della/e propria/e struttura/e all'albo ex art. 26 della L.R. n. 22/1986, ovvero con altre determinazioni regionali, tenendo in debito conto che in nessun caso il Comune di Aragona potrà essere chiamato a rispondere della presenza di minori ammessi in eccedenza rispetto al numero massimo autorizzato;
6. a rispettare le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, esigendo anche dal proprio personale il rispetto di tali norme e sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi;
7. a sollevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporto di lavoro;
8. a fornire al Comune di Aragona, su richiesta, notizie, dichiarazioni e documentazione inerenti il rispetto degli obblighi previsti nella presente convenzione.

L'ente contraente è, in ogni caso, direttamente responsabile di tutte le attività svolte nelle sue strutture ed inerenti la presente convenzione.

L'ente contraente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nell'attuazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Copia estratta dal sito Web

Art. 4

Inserimenti, trasferimenti, allontanamenti

L'inserimento di ogni MSNA nelle strutture, come anche il suo trasferimento o allontanamento volontario ovvero altro evento che determini la sua presenza o assenza, deve essere comunicato al Comune entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, con comunicazioni a mezzo PEC. Ad ogni comunicazione dovrà essere allegato copia dell'atto che documenta l'evento stesso (verbale di inserimento, denuncia di allontanamento etc.).

Sulla base della documentazione ricevuta e, per quanto possibile, verificata, il Comune provvederà, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai provvedimenti ministeriali, al monitoraggio e censimento della presenza dei singoli MSNA sul territorio comunale con inserimento dei dati nel *Sistema Informativo dei Minori non accompagnati* (piattaforma SIM) della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito ai sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Art. 5

Dimissioni e trasferimenti dei neo-maggiorenni

Per i MSNA prossimi al compimento del diciottesimo anno di età, l'Ente contraente si impegna ad avviare con congruo anticipo, di propria iniziativa e senza sollecito alcuno, comunque almeno 60 giorni prima del raggiungimento della maggiore età, tutte le pratiche e procedure di trasferimento in altre specifiche idonee

strutture, in maniera tale che il trasferimento di ogni singolo MSNA possa essere programmato ed avvenire il giorno stesso del compimento della maggiore età.

In ogni caso, al compimento del diciottesimo anno di età, il giovane ospite dovrà essere dimesso dalla struttura. Qualora il neomaggiorenne permanga in struttura oltre il termine descritto, ogni onere inerente l'ospitalità del giovane sarà a carico dell'Ente contraente.

Art. 6

Registri e comunicazioni

L'ente contraente è tenuto a comunicare al Comune il nominativo del referente degli atti amministrativi e ad esibire, in ogni momento, al Responsabile di procedimento nominato presso il Comune il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno di ogni singola struttura. Tali registri dovranno essere tenuti dall'Ente contraente con le modalità previste dalla normativa vigente e rilasciati in copia conforme al Comune con cadenza mensile.

La contabilità delle presenze, predisposta per singola struttura e riportante i nominativi dei minori ospitati, dovrà essere inoltrata mensilmente al Comune, entro cinque giorni dalla fine del mese di riferimento, e sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente contraente. I documenti trasmessi dovranno essere chiaramente leggibili e corredati dalle copie conformi dei registri delle presenze relativi al periodo di riferimento.

La contabilità delle presenze così presentata verrà riscontrata dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa trasmette gli opportuni rilievi all'Ente contraente, il quale invierà la contabilità opportunamente corretta, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 7

Servizi garantiti

L'ente contraente si impegna a garantire tutti i servizi previsti per l'accoglienza e l'assistenza dei minori ospitati, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei MSNA e di quelle inerenti la particolare tipologia di struttura ospitante:

1. D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014, e ss.mm. e ii., per le *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*;
2. D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016, e ss.mm. e ii., per le *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*;
3. D.P.R.S. del 29.06.1988, D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, e ss.mm. e ii., Circolare n. 6, prot. n. 31998 del 14.10.2016, del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali dell'omonimo Assessorato regionale per le *comunità alloggio per minori*.

L'Ente contraente si impegna, nel particolare, a garantire i seguenti servizi:

1. gestione amministrativa: espletamento documentazione necessaria per il riconoscimento dei diritti, per la richiesta di asilo politico e per i rifugiati; accompagnamento alla Commissione competente per il riconoscimento della protezione internazionale; assistenza/consulenza legale agli ospiti; richiesta/rinnovo del permesso di soggiorno; richieste di titoli di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità; iscrizione al Centro per l'impiego; partecipazione ad udienze presso il Tribunale per i minorenni; etc.;
2. assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali; attività di responsabilizzazione attraverso modalità di compartecipazione alla gestione della vita comune; sostegno nell'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni; contatti con coetanei di ambo i sessi; apertura alla realtà sociale circostante (quartieri, associazioni, oratori, etc.);
3. pulizia e igiene ambientale: quanto necessario ad assicurare il confort igienico-ambientale della struttura di accoglienza, a garanzia del corretto svolgimento delle attività previste;
4. erogazione pasti: di prima qualità, nel rispetto delle tabelle dietologiche indicate dall'ASP competente per territorio;
5. fornitura di beni: effetti letterecci adeguati; prodotti per l'igiene personale; effetti personali e vestiario decoroso, adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria, possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato, con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente;
6. tutela/custodia della struttura, con il servizio di un custode notturno;

Copia estratta dal sito web

7. servizi inerenti l'obbligo scolastico e formativo; attività educative, ricreative e sportive; formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
8. sostegno psico-pedagogico continuo, compreso il sostegno inteso al mantenimento, ove possibile, di un rapporto libero e responsabile con le famiglie di origine;
9. assistenza socio-sanitaria: tramite medico in convenzione ed servizi offerti dal SSN; prestazione dell'assistenza igienico-sanitaria e delle cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, sia in via ordinaria, per favorire lo sviluppo normale ed armonico della persona;
10. mediazione linguistica ed interculturale; educazione civica;
11. erogazione settimanale, pro-capite, di scheda telefonica, quando prescritto;
12. attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo: attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva o secondo le attitudini, le capacità e le singole possibilità, mantenendo continui contatti con le aziende ed i datori di lavoro.

L'Ente contraente si obbliga a stipulare, a favore dei minori, ospiti un'assicurazione idonea a coprire possibili rischi derivanti da infortuni sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria.

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori, e ad accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale comunale.

L'Ente contraente è altresì tenuto a trasmettere periodicamente alle *autorità* competenti, nonché al Servizio Sociale di riferimento, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia ed i compagni, sul profitto a scuola e/o nel lavoro e, in genere, sul grado di adattamento raggiunto.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la/e struttura/e oggetto di convenzione, in qualsiasi momento, a mezzo del proprio Servizio sociale professionale e del personale allo scopo incaricato.

È facoltà dell'A.C. formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 8

Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire, in ogni singola comunità, personale rispondente, per qualifica e numero, ai requisiti organizzativi minimi richiesti per la specifica tipologia di iscrizione al prescritto albo regionale, oltre che in rapporto alle caratteristiche dei beneficiari del servizio.

L'Ente contraente dovrà sempre avvalersi, secondo le necessità dei minori accolti, della consulenza di mediatori interculturali e/o linguistici e di un consulente legale. La figura del mediatore culturale e/o linguistico può essere fornita attingendo ad apposito albo distrettuale dei mediatori, al fine di migliorare l'efficacia del servizio, nel rispetto delle nazionalità e dei diversi bisogni espressi dai minori.

Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere etc.) l'Ente contraente potrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la vigente normativa.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, per una continua qualificazione professionale inerente gli ambiti dell'interculturalità.

Al personale impiegato dall'Ente contraente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i rispettivi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente contraente dovrà fornire, su richiesta, apposita documentazione giustificativa.

L'Ente contraente deve trasmettere al Comune il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio di nuovo personale.

L'Ente contraente si impegna a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme in materia di assistenza ai minori, anche con accertamenti inerenti eventuali carichi pendenti e condanne penali.

Il Comune si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

L'ente contraente assume l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni per tutti gli operatori che, a qualunque titolo, intervengano all'interno della struttura.

copia cartacea dal sito web

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'A.C. ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente convenzione solleva il Comune da ogni qualsiasi pretesa possa essere avanzata dai medesimi

Art. 9

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento di servizi integrativi, può avvalersi della collaborazione gratuita e professionalmente qualificata di associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, di tirocinanti, di volontari del Servizio Civile Universale.

L'ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari e dai tirocinanti, assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, qualora dovuto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, altresì assicurando il rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

Tali apporti devono essere considerati aggiuntivi rispetto all'organico del servizio – mai sostitutivi di attività degli operatori previsti dallo standard convenzionato – e devono essere monitorati dagli operatori professionali.

Art. 10

Pagamenti

Per il pagamento delle rette di accoglienza dei MSNA il Comune di Aragona provvede a riversare all'Ente contraente, gestore delle strutture ospitanti site sul territorio comunale, le risorse appositamente ricevute dalla Prefettura di Agrigento, a condizione che le stesse siano effettivamente erogate. Nessuna altra somma è dovuta all'Ente contraente, oltre quelle appositamente ricevute dalla Prefettura di Agrigento, come nessuna somma è dovuta dal Comune di Aragona nel caso di mancata erogazione delle apposite risorse economiche da parte della stessa Prefettura.

Le somme in questione potranno essere corrisposte all'Ente gestore, dietro presentazione di regolari documenti contabili, solo dopo il loro effettivo trasferimento al Comune e l'espletamento delle procedure amministrativo-contabili di accreditamento in cassa, di accertamento in entrata, di impegno di spesa, di formale identificazione del processo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (CIG).

Con la presente scrittura l'Ente contraente si impegna a non chiedere all'A.C. alcun tipo di anticipazione di pagamento per il servizio erogato.

Qualora, a causa di limiti delle risorse disponibili o dell'applicazione di un importo della retta inferiore, il Ministero dell'Interno eroghi, per il tramite della Prefettura, risorse inferiori a quelle complessivamente determinate con le modalità indicate nella presente convenzione, le somme effettivamente accreditate saranno ripartite alle strutture ospitanti MSNA sul territorio comunale, in maniera proporzionale al totale delle presenze di MSNA in ogni singola struttura, nel periodo di riferimento, senza che nulla possa eccepire ciascun Ente contraente.

Qualora l'erogazione di risorse inferiori da parte del Ministero dell'Interno riguardi solo le prestazioni rese da una o più strutture ospitanti MSNA ed esattamente identificate, l'erogazione delle somme accreditate in misura proporzionale alle presenze nel periodo di riferimento riguarderà solo la/le struttura/e per la/e quale/i è stata operata la decurtazione delle somme.

Con la presente scrittura l'Ente contraente si impegna a nulla eccepire nel caso si verifichino le circostanze di cui ai commi precedenti e si impegna a non chiedere al Comune di Aragona alcun tipo di integrazione dei pagamenti, gravante sul bilancio comunale, per i servizi erogati.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'ammontare delle risorse da riversare è determinato sulla base di una retta *pro die pro capite,* da erogarsi in ragione delle effettive presenze dei MSNA e sino al compimento della maggiore età, previa verifica dei registri delle presenze e dei prospetti contabili forniti dall'Ente contraente, effettuata sulla base delle comunicazioni di volta in volta ricevute e delle risultanze desunte dal *Sistema Informativo dei Minori non accompagnati* (SIM) istituito presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Bozza contratto da sito web

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione la retta per l'accoglienza di MSNA in strutture site sul territorio del Comune di Aragona, ossia in:

1. *strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per minori stranieri non accompagnati*, di cui al D.P.R.S. n. 600 del 13.08.2014, e ss.mm. e ii.;
2. *strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati*, di cui al D.P.R.S. n. 513 del 18.01.2016, e ss.mm. e ii.;
3. *comunità alloggio per minori*, di cui: al D.P.R.S. del 29.06.1988, al D.P.R.S. n. 158 del 04.06.1996, e ss.mm. e ii., alla Circolare n. 6, prot. n. 31998 del 14.10.2016, del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

viene determinata, come da Circolare prot. n. 16153 del 19.05.2022, del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno, in **€ 60,00 (euro sessanta/00), *pro-die pro-capite*, IVA inclusa**, a valere sul *Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*.

Tale importo si intende sempre comprensivo dei costi del/i mediatore/i interculturale/i, dell'assistenza legale e dei *pocket money* da erogarsi a ciascun MSNA, quando previsto, e di ogni altro onere inerente il servizio prestato.

Qualunque modifica del corrispettivo del servizio di cui al presente articolo, anche quando discendente da provvedimenti ministeriali e/o regionali, dovrà essere oggetto di altro e diverso atto di convenzione, previamente autorizzato dalla Giunta municipale.

In considerazione delle indicazioni ricevute con circolari della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento, prot. n. 10024 del 09.02.2023 e prot. n. 22314 del 24.03.2023, la retta in argomento potrà essere *rideterminata* in misura superiore ad € 60,00, IVA inclusa, e *nell'importo massimo pro-die pro-capite di € 100,00* IVA inclusa, sempre *nel limite delle risorse disponibili del citato Fondo, unicamente in relazione ai costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati dalle strutture di accoglienza*, riferiti alle effettive *prestazioni erogate.*

Qualora l'Ente contraente ritiene che ricorra tale caso per una propria struttura, dovrà produrre, di propria iniziativa, entro e non oltre cinque giorni dalla fine del mese per il quale ritiene dover chiedere la *rideterminazione* della retta, un'apposita analitica *rendicontazione* dei *costi sostenuti*, corredata da tutta la documentazione necessaria a consentire una compiuta istruttoria degli uffici preposti.

Non sarà possibile comprovare tali costi con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso di *rendicontazione* carente nei suoi contenuti e/o nella documentazione di supporto, la richiesta di *rideterminazione* dell'importo della retta sarà esitata negativamente con la conseguente applicazione dell'importo di € 60,00, IVA inclusa, *pro-die pro-capite*, previsto dalla Circolare ministeriale prot. n. 16153 del 19.05.2022.

Art. 12

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm. e ii., l'Ente contraente assume incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto ai commi 8 e 9-bis del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, i comparenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto, senza preavviso alcuno, nei confronti dell'Ente contraente, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato e degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento.

Per il rispetto degli anzidetti obblighi di tracciabilità l'Ente contraente, con la sottoscrizione del presente atto, segnala ed attesta le coordinate bancarie del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i:

1. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
2. conto corrente n., presso con codice IBAN n.
3. conto corrente n., presso con codice IBAN n.

copia estratta dal sito web

4. persone delegate ad operare sui predetti conti:
 a) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica);
 b) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica);
 c) (indicare: cognome, nome, luogo e data di nascita, c.f., qualifica).

Qualora sopra non segnalati ed attestati gli estremi dei conti correnti dedicati, perché non ancora accesi, l'Ente contraente si impegna a comunicare al Comune di Aragona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, l'Ente contraente è obbligato a darne tempestiva notifica all'A.C..

In caso di cessione del corrispettivo, successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il servizio prestato a favore dei MSNA, il *codice identificativo di gara* (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Comune, oltre agli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, l'Ente contraente s'impegna, a pena di risoluzione della convenzione:

1. ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
2. a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando il Comune di Aragona e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Agrigento.

Art. 13

Attività del Comune

Il Comune, ai fini dell'erogazione dei compensi inerenti il servizio di ospitalità ed assistenza fornito dall'Ente contraente che ospita MSNA su territorio di Aragona, provvede:

1. a monitorare e censire la presenza dei singoli MSNA in ogni singola struttura sita sul territorio comunale mediante l'inserimento dei dati nel SIM;
2. a verificare: le comunicazioni d'inserimento, trasferimento, allontanamento, di volta in volta ricevute; i registri delle presenze e i prospetti contabili forniti dall'Ente contraente; le risultanze del SIM;
3. a chiudere la contabilità delle presenze con cadenza trimestrale o altra scansione temporale eventualmente richiesta da nuovi atti ministeriali;
4. ad inoltrare la richiesta di contributo ministeriale finalizzato al pagamento delle rette *pro die pro capite* per il servizio prestato;
5. a corrispondere all'Ente contraente le somme che di volta in volta saranno stabilite ed erogate dal Ministero dell'Interno per ogni trimestre di servizio prestato o per ogni diverso periodo dallo stesso stabilito;
6. a procedere all'accertamento di entrata e all'impegno di spesa appena di volta in volta espletate le procedure di accreditamento in cassa delle somme da parte della Prefettura di Agrigento;
7. a generare i CIG nel rispetto delle *Linee guida* dettate dall'A.N.A.C. con determinazione n. 4 del 07.07.2011, aggiornata con le delibere n. 556 del 31.05.2017 e n. 371 del 27.07.2022;
8. a fornire all'Ente contraente comunicazioni inerenti le determinazioni di impegno della spesa e i CIG generati, per consentire l'emissioni della documentazione fiscale;
9. ad accettare, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto 24 agosto 2020, n. 132, del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, le fatture

copia estratta dal sito web

elettroniche inviate dall'Ente contraente che risultino coerenti con la natura e l'importo della spesa e riportino correttamente gli estremi del provvedimento di impegno della spesa e del CIG;

10. a verificare nel più breve tempo possibile, comunque nel rispetto dei termini regolamentari previsti, la regolarità contributiva dell'Ente destinatario del riversamento delle somme, attraverso l'acquisizione telematica del DURC, e l'eventuale esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona nei confronti dello stesso Ente;
11. a riversare all'Ente contraente, mediante atto di liquidazione e mandato di pagamento, le risorse appositamente ricevute dal Comune, per il tramite della Prefettura di Agrigento, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione presso il Ministero dell'Interno;
12. a provvedere alla rendicontazione finale della spesa.

Art. 14

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula, ovvero dalla data del primo inserimento di MSNA in ogni singola struttura, ed è valida sino al *(indicare il 31 dicembre dell'anno successivo alla sua sottoscrizione).*

E' escluso il rinnovo tacito.

Qualora una delle strutture oggetto della presente convenzione decada dall'iscrizione all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, o subisca la scadenza o revoca dell'autorizzazione al funzionamento, la validità della convenzione cessa, per quella struttura, il giorno stesso della decadenza dall'iscrizione o della scadenza o revoca dell'autorizzazione.

La presente convenzione è da ritenersi nulla qualora vengano apportate modifiche e/o riduzioni sul *Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati* da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, sostanzialmente incidenti sul contenuto della convenzione stessa.

Nel caso di recesso del Comune dalla presente convenzione o nel caso in cui la retta prevista per il servizio di accoglienza dei MSNA non venga più erogata dallo Stato (o dalla Regione in via sostitutiva), l'Ente contraente dovrà curare la dimissione degli ospiti ed assumere ogni onere, anche finanziario, fino alla completa dismissione della struttura, senza alcun onere di spesa a carico dell'A.C..

Art. 15

Recesso dalla convenzione e nullità

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune di Aragona, che si riserva il diritto ad effettuare i dovuti accertamenti a mezzo dei propri uffici.

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto, con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, usualmente non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato l'A.C. ha facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione e la liquidazione dei compensi dovuti. La convenzione sarà comunque sospesa, dopo la contestazione da parte del Comune, cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze, nei seguenti casi:

a) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
b) mancato rispetto delle clausole della convenzione, secondo le regole della normale correttezza, anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 17

Validità della convenzione

Per l'Ente contraente la presente convenzione è valida sin dalla sua sottoscrizione mentre per l'A.C. la sua validità resta subordinata ad eventuale successiva approvazione con atto deliberativo da parte dell'organo tutorio, qualora prevista, o alla sua esecutività.

Copia estratta dal sito Web

Art. 18

Adempimenti preliminari alla firma della convenzione

Rimane obbligo per l'Ente da convenzionare di produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione:

1. dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale, a norma del D.P.R. n. 445/2000, inerenti:
 a) la composizione degli organi sociali dell'Ente, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale di ogni singolo componente (organi con poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo, ossia tutti i soggetti indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36);
 b) l'individuazione del soggetto responsabile della struttura, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale;
 c) l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell'Ente contraente (art. 32 D.P.R. n. 313/2002);
 d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36;
2. dichiarazioni sostitutive rese, a norma del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i soggetti dell'Ente contraente titolari di poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo (come indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36), inerenti l'insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
3. copia del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale ex art. 26, L.R. n. 22/1986, della struttura oggetto di convenzione, per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di MSNA o minori, ovvero decreto assessoriale di provvisoria autorizzazione al funzionamento, corso di validità;
4. l'elenco nominativo degli operatori utilizzati nella struttura oggetto di convenzione, con indicazione del titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione.

Qualora la convenzione riguardi più strutture, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere distintamente prodotta per ogni singola struttura oggetto di convenzione.

Resta fermo che in Comune di Aragona, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, oltre agli accertamenti previsti per la specifica tipologia di servizio, provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della *banca dati nazionale unica della documentazione antimafia* di cui all'art. 96 del medesimo decreto, al fine di verificare l'insussistenza o meno di una delle ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, o di tentativi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'A.C. potrà recedere dalla presente convenzione ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si da atto dell'avvenuta ottemperanza dei suddetti obblighi.

Art. 19

Protocollo di legalità *"Carlo Alberto Dalla Chiesa"*

(delibera di G.M. n. 78 del 09.06.2011)

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento della convenzione, il Comune di Aragona recederà, in qualsiasi tempo, dalla presente scrittura privata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii.

Il Legale Rappresentante dell'Ente contraente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Aragona prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Ente contraente, pena la risoluzione della convenzione.

L'Ente contraente si obbliga, a pena di decadenza della convenzione:

copia non valida dal sito web

a) a segnalare espressamente all'A.C. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle prestazioni oggetto della convenzione;

b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

c) a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal vigente *Codice etico e di comportamento* dei dipendenti del Comune di Aragona, dichiarando di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione della presente convenzione.

Art. 20

Attestazione ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente contraente, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Aragona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

I dati contenuti in questa convenzione sono protetti nel rispetto del *"Regolamento generale sulla protezione dei dati"* - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto dei principi di *"liceità, correttezza e trasparenza"* di cui all'art. 5 del medesimo *Regolamento.*

Art. 22

Registrazione convenzione

Tutte le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore/contraente, se dovute.

Art. 23

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche norme di legge disciplinanti la materia e alle norme del Codice Civile

Art. 24

Foro competente

In caso di controversie giudiziali il Foro competente è quello di Agrigento.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e sottoscrivono come espresso:

Per l'Ente Contraente Il Legale Rappresentante	Per il Comune di Aragona Il Responsabile del 5° Settore

copia estratta dal sito web

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Dichiarazioni introduttive), 3 (Obblighi generali dell'Ente contraente), 5 (Dimissioni e trasferimenti dei neo-maggiorenni), 8 (Personale), 9 (Volontariato), 10 (Pagamenti), 11 (Corrispettivo del servizio), 14 (Durata della convenzione), 15 (Recesso dalla convenzione e nullità), 19 (Protocollo di legalità "*Carlo Alberto Dalla Chiesa*"), della presente convenzione.

Per l'Ente Contraente
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Aragona
Il Responsabile del 5° Settore

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Alfonso Micciche'

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 17-10-2023 ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

copia estratta dal sito web